

Bruxelles, 4 settembre 2023
(OR. en)

12574/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0307(COD)**

**MI 708
CODEC 1520**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	1° settembre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 502 final
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica e rettifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 502 final.

All.: COM(2023) 502 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 1.9.2023
COM(2023) 502 final

2023/0307 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica e rettifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il riconoscimento rapido ed efficiente delle qualifiche professionali per l'accesso alle professioni regolamentate è fondamentale per garantire l'efficacia delle libertà fondamentali del mercato interno per i cittadini dell'UE. La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ("direttiva sulle qualifiche professionali") stabilisce le norme sul riconoscimento transfrontaliero delle qualifiche per l'accesso alle professioni regolamentate, come pure i requisiti minimi di formazione per varie professioni, ivi compresi gli infermieri responsabili dell'assistenza generale.

Nel quadro della direttiva sulle qualifiche professionali, gli Stati membri sono tenuti, su richiesta del titolare e senza condizioni aggiuntive, a riconoscere le qualifiche degli infermieri responsabili dell'assistenza generale di cui sono in possesso i cittadini dell'UE che soddisfano i requisiti minimi nel quadro della direttiva se tali titoli di formazione sono elencati nell'allegato pertinente. Tali titoli riguardano la formazione iniziata dopo la data di riferimento, che solitamente corrisponde alla data di adesione all'UE del paese nel quale è stata ottenuta la qualifica. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a riconoscere determinate qualifiche che non soddisfano i requisiti minimi se il richiedente può dimostrare un numero specifico di anni di esperienza professionale, secondo quanto stabilito dalle disposizioni relative ai diritti acquisiti. Infine, per coloro che non possono beneficiare di nessuna di tali due possibilità, si applica in via di principio il regime generale di riconoscimento. Nel quadro di tale regime, se sussistono differenze sostanziali tra le qualifiche del richiedente e quelle richieste nello Stato membro ospitante che non possono essere compensate da conoscenze, abilità e competenze acquisite dal richiedente nel corso della sua esperienza professionale o attraverso l'apprendimento permanente, lo Stato membro ospitante può chiedere misure compensative sotto forma di una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento da parte del richiedente prima di concedere l'accesso alla professione regolamentata. Se il cittadino dell'UE non può beneficiare di alcun regime di riconoscimento di cui alla direttiva 2005/36/CE, è necessario che la domanda sia in via di principio valutata dallo Stato membro ospitante nel quadro di quanto disposto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE).

L'organizzazione del riconoscimento delle qualifiche degli infermieri responsabili dell'assistenza generale durante l'adesione all'UE è un processo complesso. Comporta l'adattamento dei programmi di formazione esistenti per far sì che, dalla data di adesione, gli studenti possano solo iscriversi a corsi di formazione conformi. Le persone che hanno iniziato una formazione non conforme prima della data di riferimento dovranno inoltre soddisfare requisiti aggiuntivi prima di poter beneficiare del riconoscimento transfrontaliero.

Per agevolare il riconoscimento delle qualifiche degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che non soddisfacevano i requisiti minimi di formazione al momento dell'adesione, la Romania ha istituito un programma di rivalorizzazione a seguito di una raccomandazione introdotta nel considerando 36 della direttiva 2013/55/UE che ha modificato la direttiva 2005/36/CE.

¹ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

La Romania ha introdotto il programma attraverso l'ordinanza congiunta del ministro dell'Istruzione nazionale e del ministro della Salute n. 4317/943/2014². Il programma è stato avallato dall'Ordine rumeno degli infermieri, delle ostetriche e degli assistenti medici nonché dall'ordinanza del ministro dell'Istruzione nazionale n. 5114/2014³.

Prima del suo avvio, il contenuto del programma è stato discusso con la Commissione e gli esperti degli Stati membri. Gli esperti hanno analizzato i corsi di formazione che la Romania aveva tenuto in passato a livello di istruzione post-secondaria e superiore per stabilire in che misura rispettassero i requisiti minimi previsti dalla direttiva sulle qualifiche professionali. I corsi di aggiornamento sono stati successivamente progettati per colmare le lacune individuate. Per attuare il programma di rivalorizzazione a livello post-secondario, tra il 2013 e il 2014 sono state organizzate dal ministero dell'Istruzione nazionale rumeno, dal ministero della Sanità, dall'Ordine rumeno degli infermieri, delle ostetriche e degli assistenti medici nonché dalla Commissione nazionale di accreditamento degli ospedali otto sessioni di "formazione dei formatori" con esperti di alcuni Stati membri.

Il programma di rivalorizzazione è iniziato nell'anno accademico 2014/2015. Secondo il ministero rumeno dell'Istruzione e della ricerca, entro la fine dell'anno accademico 2018/2019, è stato completato da 23 persone che hanno ottenuto un diploma di istruzione superiore e da oltre 3 000 persone che hanno ottenuto un diploma di istruzione post-secondaria.

La Romania ha presentato l'attuazione del programma di rivalorizzazione agli Stati membri nel gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali tra marzo e maggio 2018.

La direttiva sulle qualifiche professionali attualmente applicabile non impone agli Stati membri ospitanti di riconoscere automaticamente le qualifiche degli infermieri che hanno completato con successo il programma di rivalorizzazione. Le norme attuali prevedono solo che lo Stato membro ospitante sia tenuto a considerare il programma di rivalorizzazione come prova delle conoscenze e competenze aggiuntive acquisite a seconda dei casi quale parte del processo di riconoscimento nel quadro del regime generale. La Commissione prevede tuttavia una revisione delle disposizioni della direttiva relative ai diritti acquisiti per gli infermieri rumeni a seguito della valutazione dei risultati del programma di rivalorizzazione. Tale valutazione è stata pubblicata in una relazione della Commissione l'11 maggio 2020⁴.

La Commissione propone pertanto una modifica mirata delle norme sui diritti speciali acquisiti di cui all'articolo 33 bis della direttiva 2005/36/CE per agevolare il processo di riconoscimento per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato il programma di rivalorizzazione rumeno. La Commissione propone in particolare che tali infermieri debbano beneficiare del riconoscimento in virtù dei diritti speciali acquisiti senza la necessità di dimostrare l'esperienza professionale.

² Ordinanza congiunta del ministro dell'Istruzione nazionale e del ministro della Sanità n. 4317/943/2014, dell'11 agosto 2014, sull'approvazione dello speciale programma di rivalorizzazione per la formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria e di istruzione superiore (Gazzetta ufficiale della Romania n. 624, del 26 agosto 2014).

³ Ordinanza del ministro dell'Istruzione nazionale n. 5114/2014 sull'approvazione della metodologia per l'organizzazione, lo svolgimento e il completamento dello speciale programma di rivalorizzazione per la formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria (Gazzetta ufficiale della Romania n. 5, del 6 gennaio 2015).

⁴ COM(2020) 191 final e SWD(2020) 79 final.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

I diritti speciali acquisiti, ivi compresa la possibilità di seguire un programma di rivalorizzazione, sono stati introdotti per le ostetriche e gli infermieri polacchi che hanno iniziato o completato la loro formazione prima dell'adesione della Polonia all'UE. La proposta attuale è coerente con l'approccio adottato in passato.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La presente proposta si basa sull'articolo 46, sull'articolo 53, paragrafo 1, e sull'articolo 62 TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva dell'UE.

L'obiettivo della direttiva non potrebbe essere conseguito in misura sufficiente attraverso l'azione degli Stati membri in quanto ciò porterebbe inevitabilmente a requisiti divergenti, il che creerebbe ostacoli alla mobilità transfrontaliera dei professionisti in questione nonché una disparità di trattamento. Le modifiche dell'attuale regime giuridico richiedono la modifica di una direttiva vigente, il che può essere conseguito solo attraverso il diritto dell'UE. La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

Il principio di proporzionalità prevede che qualsiasi azione sia mirata e si limiti a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi. Le modifiche proposte rispettano tale principio in quanto sono limitate a quanto è necessario per agevolare il riconoscimento delle qualifiche degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato con successo il programma di rivalorizzazione rumeno.

3. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI

Gli Stati membri sono stati consultati nel 2018 attraverso il gruppo di esperti della Commissione, ossia il gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali⁵. Gli esperti degli Stati membri hanno analizzato le informazioni e i documenti forniti dalla Romania sull'attuazione del programma e inviato alla Commissione le osservazioni sui risultati del programma. La Romania ha risposto in modo soddisfacente a tutti i commenti e alle domande degli Stati membri. Nessuno Stato membro si è opposto alla proposta secondo la quale chi ha ottenuto un diploma dovrebbe beneficiare di un regime di riconoscimento più favorevole rispetto a quello attualmente previsto nella disposizione sui diritti acquisiti, vale a dire senza la necessità di soddisfare il requisito di un'esperienza professionale specifica.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente iniziativa non ha alcuna incidenza significativa sul bilancio. In termini di risorse amministrative richieste negli Stati membri per il trattamento delle richieste di riconoscimento, la presente iniziativa contribuirà a ridurre gli oneri amministrativi attuali.

⁵ GU L 79 del 20.3.2007, pag. 38.

Diversamente dal regime generale di riconoscimento che necessita di un maggiore dispendio di tempo, le disposizioni modificate sui diritti acquisiti si applicheranno a chi ha conseguito un diploma nel quadro del programma di rivalorizzazione, consentendo un processo di riconoscimento automatico.

5. ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA

5.1. Disposizioni della direttiva sulle qualifiche professionali che si applicano attualmente ai titoli di formazione rumeni di infermiere responsabile dell'assistenza generale

Nel quadro dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva sulle qualifiche professionali, i cittadini dell'UE beneficiano del riconoscimento automatico se: i) dispongono di titoli di formazione rumeni di infermiere responsabile dell'assistenza generale quali elencati nell'allegato V, punto 5.2.2, della direttiva; e ii) la loro formazione è iniziata dopo la data di adesione del 1° gennaio 2007 e soddisfa i requisiti minimi di cui alla direttiva.

I cittadini dell'UE con titoli di formazione rumeni di infermiere responsabile dell'assistenza generale la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi possono essere oggetto di riconoscimento a norma delle disposizioni relative ai diritti acquisiti di cui all'articolo 33 bis della direttiva se soddisfano i requisiti di cui a detto articolo. In particolare, il loro titolo di formazione è uno di quelli indicati in tale articolo: a) *Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist* conseguito mediante istruzione post-secondaria presso *școală postliceală*, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° gennaio 2007; oppure b) *Diplomă de absolvire de asistent medical generalist* conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003; oppure c) *Diplomă de licență de asistent medical generalist* conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003. Sono inoltre tenuti a dimostrare l'esperienza professionale secondo quanto specificato nel medesimo articolo, vale a dire fornendo un certificato che dimostri il loro effettivo e lecito esercizio delle attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per la programmazione, l'organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione del certificato.

Quanto ai cittadini dell'UE con titoli di qualifiche professionali di infermiere responsabile dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania ma non soddisfano i requisiti per il riconoscimento nel quadro dell'articolo 21, paragrafo 1, o dell'articolo 33 bis, della direttiva, le loro qualifiche sono valutate dagli Stati membri ospitanti nel quadro del regime generale di riconoscimento. Tale valutazione è stata effettuata in linea con gli articoli da 10 a 14 della direttiva. Nel quadro del regime generale, se sussistono differenze sostanziali nella formazione tra le qualifiche del richiedente e quelle richieste nello Stato membro ospitante e tali lacune non possono essere colmate dall'esperienza professionale o dall'apprendimento permanente, lo Stato membro ospitante può imporre misure compensative sotto forma di una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento.

Se il cittadino dell'UE in possesso di titoli rumeni non può beneficiare di alcun regime di riconoscimento nel quadro della direttiva, è necessario che la richiesta sia valutata dallo Stato membro ospitante sulla base di quanto disposto dal TFUE e dalla giurisprudenza pertinente della CGUE.

5.2. Disposizioni specifiche della proposta

5.2.1. Riconoscimento agevolato in virtù dei diritti acquisiti specifici a chi ha ottenuto un diploma nel quadro del programma di rivalorizzazione rumeno

La Commissione propone di revisionare le disposizioni relative ai diritti acquisiti applicabili ai titoli rumeni di infermiere responsabile dell'assistenza generale (articolo 33 bis della direttiva sulle qualifiche professionali). La revisione tiene conto dei risultati dei programmi di rivalorizzazione offerti a livello di istruzione superiore e post-secondaria e garantisce che i soggetti in possesso di diploma possano beneficiare dei diritti acquisiti senza la necessità di dimostrare l'esperienza professionale. A tale scopo, si propone di aggiungere un nuovo paragrafo all'articolo 33 bis della direttiva.

Il nuovo paragrafo proposto (paragrafo 3) fa riferimento nella lettera a) ai titoli di formazione sulla base dei quali agli infermieri era consentito partecipare ai programmi di rivalorizzazione, segnatamente i titoli di cui all'articolo 33 bis della direttiva, come pure i titoli di livello post-secondario di cui all'articolo 4 dell'ordinanza rumena n. 5114, del 15 dicembre 2014: *a) Diplomă de absolvire a Școlii Tehnice Sanitare (1978); b) Diplomă/Certificat de absolvire a Școlii Postliceale/Certificat de competențe profesionale (liceu sanitar plus curs de echivalare școală postliceală cu durata de 1 an); c) Diplomă de absolvire a Școlii Postliceale Sanitare (1991 - 1994); d) Certificat de absolvire a Școlii Postliceale Sanitare (1992 - 1995); e) Certificat de competențe profesionale (2006 - 2009).*

Per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria, il programma è stato offerto da istituti privati e pubblici accreditati di formazione professionale post-secondaria. Riguardo alla formazione effettiva, l'allegato I dell'ordinanza congiunta n. 4317/943/2014 riporta cinque diversi programmi di studio di aggiornamento su misura per chi è in possesso di ciascuna qualifica di istruzione post-secondaria indicata come titolo nell'articolo 4 dell'ordinanza n. 5114, del 15 dicembre 2014.

Per chi ha conseguito un diploma di istruzione superiore, il programma è stato offerto da istituti accreditati di insegnamento superiore. L'allegato II dell'ordinanza congiunta n. 4317/943/2014 illustra un programma di studi su misura per tali possessori di diploma.

Il nuovo paragrafo 3 proposto dell'articolo 33 bis fa riferimento nella lettera b) a due tipi di titoli di formazione rilasciati a chi ha completato con successo il programma di rivalorizzazione, a seconda delle categorie sopra descritte a cui appartengono: un certificato per l'aggiornamento delle competenze professionali (*certificatul de revalorizare a competențelor profesionale*) per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria e una laurea (*diplomă de licență*) per chi ha conseguito un diploma di istruzione superiore.

5.2.2. Riconoscimento in virtù dei diritti acquisiti specifici agli infermieri rumeni che non hanno seguito il programma di rivalorizzazione

Gli attuali diritti speciali acquisiti applicabili, di cui all'articolo 33 bis della direttiva 2005/36/CE, consentono ai cittadini degli Stati membri che dispongono di titoli di formazione di cui a detto articolo di ottenere il riconoscimento dei loro titoli rumeni in un altro Stato membro se forniscono un attestato di pratica professionale che soddisfa i criteri specificati. Tali diritti acquisiti dovrebbero continuare ad applicarsi agli infermieri nella situazione di cui all'articolo 33 bis che non hanno seguito il programma di rivalorizzazione.

5.2.3. Applicazione del regime generale (titolo III, capo I, della direttiva)

In linea con l'articolo 10 della direttiva sulle qualifiche professionali, il regime generale di riconoscimento si applica a tutte le professioni non contemplate dal titolo III, capi II e III, della direttiva. Il regime si applica altresì nei casi di cui all'articolo 10 qualora, per una ragione specifica ed eccezionale, il richiedente non soddisfi le condizioni previste in tali capi. Nel quadro dell'articolo 10, lettera b), per quanto riguarda gli infermieri responsabili

dell'assistenza generale, tali casi comprendono la situazione in cui il richiedente non soddisfa i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti all'articolo 33. L'articolo 33 riguarda i diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale mentre l'articolo 33 bis riguarda i diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania. Quest'ultimo caso non è specificamente citato nell'articolo 10, lettera b). Per evitare eventuali dubbi sull'applicabilità del regime generale agli infermieri che non possono beneficiare dei diritti acquisiti nel quadro dell'articolo 33 bis, la Commissione propone di aggiungere un riferimento all'articolo 33 bis nell'articolo 10, lettera b).

2023/0307 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica e rettifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁶,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, le disposizioni relative ai diritti acquisiti specifici si applicano al riconoscimento di determinate qualifiche professionali di infermiere responsabile dell'assistenza generale rilasciate in Romania.
- (2) Gli infermieri responsabili dell'assistenza generale la cui formazione non soddisfaceva i requisiti minimi nel quadro della direttiva 2005/36/CE ed è stata iniziata prima dell'adesione della Romania all'UE possono beneficiare del riconoscimento a norma dell'articolo 33 bis della direttiva 2005/36/CE se soddisfano i requisiti ivi specificati. Se tali requisiti non sono soddisfatti, la richiesta di riconoscimento è valutata dallo Stato membro ospitante nel quadro del regime generale di riconoscimento in linea con gli articoli da 10 a 14 della direttiva 2005/36/CE.

⁶ GU C , , pag. .

⁷ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

- (3) L'articolo 10, lettera b), della direttiva 2005/36/CE non contiene alcun riferimento specifico all'articolo 33 bis della medesima direttiva a causa di un errore. Onde chiarire che si applicano gli articoli da 10 a 14 della direttiva 2005/36/CE qualora l'infermiere non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 33 bis, è opportuno rettificare tale errore.
- (4) La Romania ha istituito uno speciale programma di rivalorizzazione per consentire ai partecipanti di aggiornare le loro qualifiche professionali affinché soddisfino tutti i requisiti minimi di formazione previsti per la professione di infermiere responsabile dell'assistenza generale nella direttiva 2005/36/CE. A tale scopo, la Romania ha precedentemente stabilito contatti con altri Stati membri e la Commissione.
- (5) La Romania ha introdotto il programma attraverso l'ordinanza congiunta del ministro dell'Istruzione nazionale e del ministro della Salute n. 4317/943/2014⁸. Il programma è stato avallato dall'Ordine rumeno degli infermieri, delle ostetriche e degli assistenti medici nonché dall'ordinanza del ministro dell'Istruzione nazionale n. 5114/2014⁹.
- (6) Tale speciale programma di rivalorizzazione è stato istituito per i possessori di titoli di formazione di cui all'articolo 33 bis della direttiva 2005/36/CE come pure per i possessori di determinati titoli di formazione post-secondaria di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del ministro dell'Istruzione nazionale n. 5114/2014.
- (7) Nel 2018 la Romania ha presentato i risultati dello speciale programma di rivalorizzazione al gruppo di esperti pertinente (gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali) e, in seguito a consultazioni, nessuno Stato membro si è opposto alla proposta secondo la quale chi ha conseguito un diploma dovrebbe beneficiare di un regime di riconoscimento più favorevole.
- (8) L'11 maggio 2020, a norma dell'articolo 60, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE, la Commissione ha pubblicato una relazione sui risultati dello speciale programma di rivalorizzazione¹⁰. Secondo la relazione, la Romania ha attuato il programma di rivalorizzazione negoziato in precedenza con gli Stati membri per consentire ai suoi partecipanti di aggiornare le loro qualifiche affinché soddisfino i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE.
- (9) Al fine di includere lo speciale programma di rivalorizzazione nei criteri per il riconoscimento nel quadro dei diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania, è opportuno adattare l'articolo 33 bis della direttiva 2005/36/CE affinché gli infermieri con prove pertinenti di completamento del programma possano beneficiare del riconoscimento senza la necessità di dimostrare l'esperienza professionale in Romania, come accade attualmente.

⁸ Ordinanza congiunta del ministro dell'Istruzione nazionale e del ministro della Sanità n. 4317/943/2014, dell'11 agosto 2014, sull'approvazione dello speciale programma di rivalorizzazione per la formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria e di istruzione superiore (Gazzetta ufficiale della Romania n. 624, del 26 agosto 2014).

⁹ Ordinanza del ministro dell'Istruzione nazionale n. 5114/2014 sull'approvazione della metodologia per l'organizzazione, lo svolgimento e il completamento dello speciale programma di rivalorizzazione per la formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria (Gazzetta ufficiale della Romania n. 5, del 6 gennaio 2015).

¹⁰ COM(2020) 191 final e SWD(2020) 79 final.

(10) È pertanto opportuno modificare e rettificare la direttiva 2005/36/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2005/36/CE è così modificata e rettificata:

1) all'articolo 10, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per i medici chirurgo con formazione di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, i dentisti, i dentisti specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 23, 27, 33, 33 bis, 37, 39, 43 e 49;"

2) l'articolo 33 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 33 bis

Diritti acquisiti, specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania

1. Per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le disposizioni relative ai diritti acquisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Per i cittadini degli Stati membri che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi di cui all'articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente uno qualsiasi dei seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, a condizione che tale prova sia corredata di un certificato da cui risulti che i cittadini degli Stati membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione del certificato:

a) *Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist* conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una *școală postliceală*, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° gennaio 2007;

b) *Diploma de absolvire de asistent medical generalist* conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003;

c) *Diploma de licența de asistent medical generalist* conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003.

3. Gli Stati membri riconoscono i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale:

a) i titoli di formazione di cui al paragrafo 2 come pure i titoli di formazione di livello post-secondario di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del ministro dell'Istruzione nazionale n. 5114/2014 sull'approvazione della metodologia per l'organizzazione, lo svolgimento e il completamento dello speciale programma di rivalorizzazione per la formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria (Gazzetta ufficiale della Romania n. 5, del 6 gennaio 2015), a condizione che tali titoli siano corredata da uno dei seguenti:

b) i titoli di formazione ottenuti sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione:

i) *Diplomă de licență* di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'ordinanza congiunta del ministro dell'Istruzione nazionale e del ministro della Sanità n. 4317/943/2014, dell'11 agosto 2014, sull'approvazione dello speciale programma di rivalorizzazione per la formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria e di istruzione superiore (Gazzetta ufficiale della Romania n. 624, del 26 agosto 2014), corredato di un supplemento al diploma attestante che lo studente ha completato lo speciale programma di rivalorizzazione; oppure

ii) *Certificatul de revalorizare a competențelor profesionale* di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'allegato 3 dell'ordinanza congiunta del ministro dell'Istruzione nazionale e del ministro della Sanità n. 4317/943/2014, dell'11 agosto 2014, e all'articolo 16 dell'ordinanza del ministro dell'Istruzione nazionale n. 5114/2014 sull'approvazione della metodologia per l'organizzazione, lo svolgimento e il completamento dello speciale programma di rivalorizzazione per la formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria (Gazzetta ufficiale della Romania n. 5, del 6 gennaio 2015).".

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre [OP, inserire: un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente